

Assemblea degli studenti – Autoregolamentazione

Il presidente, la DS e i Consiglieri ascoltano quanto proposto dagli studenti rappresentanti d'Istituto in merito al nuovo Regolamento delle Assemblee degli Studenti, approvato dal comitato studentesco in base al DLGS 297/1994 di cui vengono, di seguito, riportati gli articoli 13/14.

Art. 13 - Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'Istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 14 - Funzionamento alle assemblee studentesche

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Si riporta di seguito il Regolamento proposto:

Regolamento dell'assemblea studentesca d'Istituto

Articolo 1— I PRINCIPI GENERALI

- L'Assemblea è un diritto degli studenti.
- L'Assemblea di Istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- L'Assemblea studentesca è composta da tutti gli studenti iscritti all'istituto.

Articolo 2 — L'ISTITUZIONE DEL COMITATO STUDENTESCO

1. Si costituisce il Comitato Studentesco così formato:
2. Saranno membri di diritto i due rappresentanti di ogni classe dell'Istituto, i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto ed i rappresentanti alla Consulta Provinciale.
3. Ognuno dei membri potrà delegare un altro studente in caso di assenza.
4. Si sceglierà per ogni seduta, fra i rappresentanti al Consiglio di Istituto, un presidente del Comitato che avrà il compito di concedere parola. mantenere l'ordine e sciogliere la seduta.

Articolo 3 — LA CONVOCAZIONE DEL COMITATO STUDENTESCO

1. La richiesta per la convocazione del Comitato Studentesco dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico dai quattro rappresentanti al consiglio di Istituto degli studenti con almeno 5 giorni di anticipo.
2. Il comitato studentesco si terrà nei locali della scuola in orario pomeridiano previa disponibilità del corpo docente.
3. L'ordine del giorno, con l'indicazione della data certa del comitato, deve essere presentato volta per volta in allegato alla richiesta al Dirigente Scolastico, che potrà respingere la richiesta di convocazione del Comitato Studentesco o concordare una data diversa.
4. I membri del Comitato Studentesco saranno avvertiti della convocazione tramite circolare pubblicata sul sito della scuola, i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto avranno inoltre il compito di verificare l'effettiva notifica della convocazione in ogni classe dell'Istituto.
5. Il Comitato Studentesco dovrà riunirsi almeno:
 - Una volta nel mese di ottobre dopo le elezioni per l'insediamento dei nuovi membri ed una volta nel mese di maggio,
 - Una volta ogni due mesi
6. Possono essere previste sedute straordinarie del Comitato Studentesco.
7. Il comitato avrà i compiti di scelta di massima degli ordini del giorno per le due assemblee a venire da ogni incontro, di valutazione delle Assemblee e di nomina, a rotazione, dei membri del Servizio d'Ordine.
8. **Il Comitato dovrà inoltre esprimere parere ed eventualmente proporre in accordo con i docenti in merito all'organizzazione annuale delle attività della Settimana 2.0.**

9. I rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto dovranno redigere un-breve verbale del Comitato da far pervenire alla vicepresidenza entro i sette giorni successivi al Comitato stesso.

Articolo 4 — LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STUDENTESCA

1. L'assemblea potrà essere richiesta al Dirigente Scolastico dai quattro rappresentanti al consiglio di Istituto degli studenti all'inizio di ogni mese.
2. I rappresentanti degli studenti presenteranno ad inizio anno scolastico un calendario di massima delle assemblee dell'intero anno.
3. Non sarà possibile effettuare l'assemblea per due volte nello stesso giorno della settimana se ariana non è stato esaurito l'intero ciclo.
4. L'ordine del giorno, con l'indicazione della data certa dell'assemblea, deve essere presentato volta per volta con anticipo di sette giorni al Dirigente Scolastico, cui tocca il compito di verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla Legge e di coordinare tutte le attività scolastiche e che, in presenza di circostanze particolari, potrà respingere la richiesta di Assemblea o concordare una data diversa.
5. **L'assemblea si terrà a partire dalla seconda ora di lezione, avrà durata di tre ore, ricreazioni comprese, e terminerà alla fine della quarta ora. Durante la quinta ora si terrà normale attività didattica.**

Articolo 5 — LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI ESTERNI

1. Nel corso dell'anno scolastico potranno svolgersi Assemblee cui partecipino esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici.
2. I nominativi, un abstract, i recapiti e i motivi alla base della scelta degli esperti devono essere comunicati al Dirigente Scolastico in allegato alla richiesta per l'Assemblea e approvati dal Consiglio d'Istituto.

Articolo 6 — LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell'Istituto, al Dirigente Scolastico, a tutti i docenti ed ai membri del Consiglio di Istituto.
2. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti. Qualora non partecipassero all'assemblea potranno svolgere attività supplementari didattiche con i docenti
3. L'assemblea dovrà avere una durata eguale a quella prevista nella richiesta avanzata al Dirigente Scolastico e dovrà svolgersi nel pieno rispetto del diritto di parola di ognuno, dell'osservanza alle comuni regole dell'educazione e di quanto richiesto dal Servizio d'Ordine e dai rappresentanti degli Studenti: in caso contrario, nel mese successivo non sarà avanzata richiesta di nuova assemblea.
4. **Nel caso in cui l'Assemblea sia sospesa dal Presidente o dal Dirigente Scolastico prima del suo naturale termine gli studenti dovranno tornare in classe, per il regolare svolgimento dell'attività didattica.**
5. I rappresentanti degli Studenti al Consiglio di Istituto dovranno redigere un sintetico verbale dell'Assemblea da far pervenire alla vicepresidenza entro i cinque giorni successivi all'Assemblea stessa.

Articolo 7 — L'ISTITUZIONE SERVIZIO D'ORDINE

1. Per garantire il buon andamento dell'assemblea si costituisce un servizio d'ordine che vigilerà sul rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza, sull'applicazione delle regole interne dell'Istituto, sull'ordinata disposizione e sui movimenti dei partecipanti.
2. Nessun estraneo non autorizzato sarà ammesso all'assemblea.
3. Non è possibile uscire nei locali esterni dell'Istituto, se non durante le ricreazioni.
4. Non è possibile fumare, assumere bevande alcoliche o tantomeno droghe, secondo normativa vigente.
5. La condotta dei componenti del servizio d'ordine sarà improntata a senso di responsabilità, correttezza e buona educazione: in nessun caso essi potranno lasciarsi coinvolgere in discussioni violente.
6. Nel caso essi notino comportamenti pericolosi o scorretti ne daranno immediata comunicazione ai rappresentanti degli studenti che, informato il Dirigente o un suo delegato, provvederanno immediatamente a chiedere lo scioglimento dell'Assemblea.

Articolo 8 — LA SCELTA DEL SERVIZIO D'ORDINE

Come stabilito all'Articolo 3, il Comitato studentesco sceglierà in ogni sua seduta i membri del servizio d'ordine validi per due assemblee in queste modalità:

1. Ogni classe dovrà fornire uno studente.
2. Saranno i due membri rappresentanti di classe ad indicarne il nome.
3. Nessuno studente potrà partecipare al servizio d'ordine per più di quattro assemblee ogni anno scolastico.
4. I rappresentanti degli studenti al consiglio di Istituto, se lo riterranno necessario, potranno nominare un responsabile del Servizio d'Ordine per sovrintendere alle attività di controllo.
5. Il responsabile del Servizio d'Ordine può essere esonerato dal limite massimo di partecipazione di cui al comma 3.

Articolo 9 — LE NORME FINALI

1. Il presente Regolamento d'Assemblea ogni inizio d'anno scolastico si intende automaticamente rinnovato.
2. Eventuali modifiche potranno essere proposte all'Assemblea solo dalla maggioranza del Comitato Studentesco e successivamente proposte al Consiglio di Istituto per approvazione.

Il prof. Piscitelli sottolinea che è la DS, in quanto responsabile dell'organizzazione, a indicare la modalità di svolgimento delle Assemblee e non gli studenti; la DS intende porre la questione al Consiglio ribadendo che sono gli studenti a proporre le modalità, ma intende dare una linea di coerenza e costanza durante tutto l'anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto, visto il Digs 297/94, vista la proposta dei rappresentanti degli studenti, delibera, dunque, che le Assemblee si terranno a partire dalla seconda ora di lezione (ore 9.00) ed avranno la durata di tre ore, al termine rientreranno in classe secondo l'orario scolastico del giorno.